



Documento di seduta

A9-0312/2023

27.10.2023

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco (rifusione)
(COM(2022)0480 – C9-0365/2022 – 2022/0288(COD))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Bernd Lange

(Rifusione – articolo 110 del regolamento)

Relatore per parere della commissione associata a norma dell'articolo 57 del regolamento:

Emil Radev, commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	46
LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.....	48
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI	52
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	86
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	87

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco (rifusione) (COM(2022)0480 – C9-0365/2022 – 2022/0288(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0480),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0365/2022),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi¹,
 - vista la lettera in data XX XX 2023 della commissione giuridica alla commissione per il commercio internazionale a norma dell'articolo 110, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 110 e 59 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari esteri,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0312/2023),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del

¹ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Consiglio e della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Molteplici definizioni sono riprese direttamente dalla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ o dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹.

²⁸ Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 115 del 6.4.2021, pag. 1).

²⁹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Emendamento

(13) Molteplici definizioni sono riprese direttamente dalla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ o dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹.
Qualsiasi riferimento alle armi da fuoco, ai loro componenti essenziali, alle munizioni e alle armi d'allarme e da segnalazione nel presente regolamento dovrebbe essere inteso come comprendente i beni fabbricati utilizzando la tecnologia della stampa 3D, laddove siano soddisfatte le pertinenti definizioni.

²⁸ Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 115 del 6.4.2021, pag. 1).

²⁹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Quando le armi da fuoco e i loro componenti essenziali non sono provvisti di adeguata marcatura a norma dell'articolo 8 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco o conformemente

Emendamento

(17) Quando le armi da fuoco e i loro componenti essenziali non sono provvisti di adeguata marcatura a norma dell'articolo 8 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco o conformemente

alla direttiva sulle armi da fuoco, gli Stati membri **possono decidere** di distruggere le armi da fuoco sequestrate a spese dell'importatore.

alla direttiva sulle armi da fuoco, è **opportuno che** gli Stati membri **decidano** di distruggere le armi da fuoco sequestrate a spese dell'importatore.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) A causa del ritorno di un conflitto armato all'interno del continente europeo e dei rischi di proliferazione di armi illegali che tale tipo di conflitto inevitabilmente provoca.

Motivazione

Il presente considerando è necessario per spiegare ulteriormente la posta in gioco nel presente regolamento. È ormai noto e documentato che alcune delle armi fornite all'Ucraina per consentirle di resistere all'aggressione russa sono vendute sul mercato nero europeo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Per evitare rischi di sviamenti limitando nel contempo gli oneri amministrativi, occorre indagare sulle situazioni sospette, nelle quali gli Stati membri dovrebbero chiedere delle autorità del paese terzo di destinazione di confermare il ricevimento.

(30) Per evitare rischi di sviamenti limitando nel contempo gli oneri amministrativi, occorre indagare sulle situazioni sospette, nelle quali gli Stati membri dovrebbero chiedere delle autorità del paese terzo di destinazione di confermare il ricevimento. **Se tale conferma del ricevimento non può essere ottenuta per qualsiasi motivo, tali informazioni dovrebbero essere registrate nel sistema elettronico per il rilascio di licenze per riferimenti futuri.**

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) È opportuno che gli Stati membri forniscano alle autorità competenti l'accesso al sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

Emendamento

(32) È opportuno che gli Stati membri forniscano alle autorità competenti l'accesso al sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) ai fini dell'attuazione del presente regolamento **e dispongano delle risorse umane e materiali necessarie per questo compito.**

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Al fine di garantire la tracciabilità di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, è della massima importanza che le dogane abbiano accesso all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol. È opportuno che gli Stati membri che applicano il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ concedano tale accesso.

Emendamento

(34) **Per le finalità del presente regolamento,** al fine di garantire la tracciabilità di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, è della massima importanza che le dogane abbiano accesso all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol. **Tale accesso dovrebbe essere limitato e proporzionato all'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento.** È opportuno che gli Stati membri che applicano il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ concedano tale accesso.

³⁷ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135

³⁷ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Per consentire di applicare l'approccio basato sul rischio di cui all'articolo 22, paragrafo 6, per le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e le armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I che entrano o escono dal mercato dell'Unione, e per garantire che i controlli siano efficaci e siano effettuati conformemente agli obblighi previsti dal presente regolamento, è opportuno che la Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali *cooperino strettamente e si scambino* informazioni.

Emendamento

(35) Per consentire di applicare l'approccio basato sul rischio di cui all'articolo 22, paragrafo 6, per le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e le armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I che entrano o escono dal mercato dell'Unione, e per garantire che i controlli siano efficaci e siano effettuati conformemente agli obblighi previsti dal presente regolamento, è opportuno che la Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali ***abbiano l'obbligo di cooperare e di scambiarsi*** informazioni. ***A tale scopo, è indispensabile che le autorità competenti, sia a livello dell'Unione europea che degli Stati membri, dispongano dei mezzi necessari per svolgere al meglio la loro missione di servizio pubblico.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente il traffico di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, è ***necessario migliorare*** lo scambio di informazioni tra Stati membri, in particolare attraverso un miglior utilizzo dei canali di comunicazione esistenti.

Emendamento

(36) Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente il traffico di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, è ***della massima importanza che*** lo scambio di informazioni tra Stati membri ***sia migliorato***, in particolare attraverso un miglior utilizzo dei canali di comunicazione esistenti ***e il rafforzamento del gruppo di coordinamento. Il***

miglioramento e il rafforzamento della cooperazione internazionale attraverso la condivisione sistematica delle informazioni sulle rotte del traffico di armi, la formazione di funzionari doganali sul traffico di armi e le indagini e le operazioni congiunte per porre fine ai flussi illeciti di armi contribuiranno a combattere il traffico illegale di armi e altre forme di criminalità organizzata transnazionale.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) I dati personali devono essere trattati in conformità delle norme previste dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸ e dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹.

³⁸ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³⁹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Emendamento

(38) I dati personali devono essere trattati **con la massima attenzione e** in conformità delle norme previste dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸ e dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹.

³⁸ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³⁹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Motivazione

La protezione dei dati personali costituisce uno dei pilastri dell'azione e dei principi dell'Unione europea e per questo motivo è necessario migliorare il considerando 38.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

(41) L'acquis di Schengen comprende in particolare una decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante il traffico illecito di armi (SCH/Com-ex (99) 10)⁴⁰, secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare annualmente, entro il 31 luglio di ogni anno, i dati nazionali dell'anno precedente relativi al traffico illecito di armi sulla base del questionario comune riportato in allegato. Inoltre, nel 2018 la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di raccogliere dati statistici dettagliati relativi all'anno precedente sul numero di autorizzazioni e di rifiuti, sulle quantità e sui valori delle esportazioni e delle importazioni di armi da fuoco, per origine o destinazione, e trasmettere questi dati statistici alla Commissione⁴¹.

⁴⁰ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 469.

⁴¹ Raccomandazione della Commissione C(2018) 2197 final, del 17.4.2018, sull'adozione di disposizioni immediate miranti a migliorare la sicurezza delle misure di esportazione, importazione e transito di armi da fuoco, loro parti e

Emendamento

(41) L'acquis di Schengen comprende in particolare una decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante il traffico illecito di armi (SCH/Com-ex (99) 10)⁴⁰, secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare annualmente, entro il 31 luglio di ogni anno, i dati nazionali dell'anno precedente relativi al traffico illecito di armi sulla base del questionario comune riportato in allegato. Inoltre, nel 2018 la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di raccogliere dati statistici dettagliati relativi all'anno precedente sul numero di autorizzazioni e di rifiuti, sulle quantità e sui valori delle esportazioni e delle importazioni di armi da fuoco, per origine o destinazione, e trasmettere questi dati statistici alla Commissione⁴¹. ***La Commissione dovrebbe raccogliere i dati ricevuti dagli Stati membri e pubblicarli nel quadro di una relazione annuale entro il 31 ottobre di ciascun anno. La relazione dovrebbe essere resa pubblica e trasmessa al Parlamento.***

⁴⁰ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 469.

⁴¹ Raccomandazione della Commissione C(2018) 2197 final, del 17.4.2018, sull'adozione di disposizioni immediate miranti a migliorare la sicurezza delle misure di esportazione, importazione e transito di armi da fuoco, loro parti e

componenti essenziali e munizioni.

componenti essenziali e munizioni.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) L'applicazione generale del presente regolamento sarà agevolata dall'interconnessione tra il sistema elettronico per il rilascio di licenze istituito dal presente regolamento e l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito da [inserire nella nota il titolo corrispondente e tutte le informazioni non appena adottato l'atto]. Il sistema elettronico per il rilascio di licenze comprenderà una serie di elementi, tra cui la registrazione degli operatori economici e delle persone fisiche che sono autorizzati, conformemente alla direttiva sulle armi da fuoco, a fabbricare, acquistare, detenere o scambiare armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni o armi d'allarme e da segnalazione. Essi dovranno registrarsi prima di richiedere le autorizzazioni all'importazione o all'esportazione. Di conseguenza i proprietari di armi da fuoco che beneficiano di semplificazioni amministrative non saranno tenuti a registrarsi nel sistema.

Emendamento

(42) L'applicazione generale del presente regolamento sarà agevolata dall'interconnessione tra il sistema elettronico per il rilascio di licenze istituito dal presente regolamento e l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito da [inserire nella nota il titolo corrispondente e tutte le informazioni non appena adottato l'atto]. Il sistema elettronico per il rilascio di licenze comprenderà una serie di elementi, tra cui la registrazione degli operatori economici e delle persone fisiche che sono autorizzati, conformemente alla direttiva sulle armi da fuoco, a fabbricare, acquistare, detenere o scambiare armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni o armi d'allarme e da segnalazione. Essi dovranno registrarsi ***nel sistema elettronico per il rilascio di licenze*** prima di richiedere le autorizzazioni all'importazione o all'esportazione. Di conseguenza i proprietari di armi da fuoco che beneficiano di semplificazioni amministrative non saranno tenuti a registrarsi nel sistema. ***Poiché il sistema elettronico per il rilascio di licenze costituisce la base tecnica per la tracciabilità delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, delle munizioni e delle armi d'allarme e da segnalazione, esso dovrebbe funzionare pienamente quanto prima. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare tutte le misure necessarie per conseguire tale obiettivo. Qualora esistano già sistemi nazionali con funzionalità identiche o analoghe, è possibile stabilire un'interconnessione tra questi e il sistema***

elettronico per il rilascio di licenze, in modo che tutte le autorizzazioni di importazione e di esportazione concesse siano disponibili in una banca dati centrale.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 bis) *Il sistema di licenze elettroniche non dovrebbe essere utilizzato per scopi che esulano dall'ambito di applicazione del presente regolamento.*

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47) Al fine di ***definire le caratteristiche tecniche di armi da fuoco e componenti essenziali semilavorati, di modificare gli allegati II e III del presente regolamento e di mantenere l'elenco delle armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione per i quali è obbligatoria un'autorizzazione ai sensi*** del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ***riguardo all'allineamento*** dell'allegato I del presente regolamento all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁴³ e all'allegato I della direttiva (UE) 2021/555, ***alla*** definizione delle caratteristiche tecniche di armi da fuoco e componenti essenziali semilavorati e all'adattamento degli allegati II e III del

(47) Al fine di ***integrare o*** modificare ***elementi non essenziali*** del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ***per quanto riguarda l'allineamento*** dell'allegato I del presente regolamento all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁴³ e all'allegato I della direttiva (UE) 2021/555, ***nonché per quanto riguarda l'istituzione di norme che definiscono l'autorizzazione generale di importazione e l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione, l'istituzione di un certificato uniforme di utente finale, la definizione di norme supplementari per la fornitura dei dati statistici e per lo scambio di informazioni riguardanti le autorizzazioni di importazione o di esportazione rifiutate, e per quanto***

presente regolamento alla digitalizzazione e alle modifiche delle procedure doganali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁴³ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, del 7.9.1987, pag. 1).

⁴⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

riguarda la definizione delle caratteristiche tecniche di armi da fuoco e componenti essenziali semilavorati e all'adattamento degli allegati II e III del presente regolamento alla digitalizzazione e alle modifiche delle procedure doganali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁴³ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, del 7.9.1987, pag. 1).

⁴⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. "dati personali"; i dati personali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679;

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. **"armi identiche": armi con caratteristiche tecniche identiche per quanto riguarda il fabbricante, il marchio, il tipo, il modello, il materiale, il calibro e il funzionamento;**

soppresso

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. **"componenti essenziali": la canna, il telaio, il fusto, sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), se del caso, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte;**

3. **"componente essenziale": una componente essenziale quale definita all'articolo 1, paragrafo 1, punto 2, della direttiva (UE) 2021/555;**

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. **"armi da fuoco disattivate": oggetti altrimenti conformi alla definizione di arma da fuoco che sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403;**

7. **"armi da fuoco disattivate": le armi da fuoco disattivate quali definite all'articolo 1, paragrafo 1, punto 6, della direttiva (UE) 2021/555;**

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

8. "armi d'allarme e da segnalazione": *i dispositivi con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione e che non possono essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile;*

Emendamento

8. "armi d'allarme e da segnalazione": *le armi d'allarme e da segnalazione quali definite all'articolo 1, paragrafo 1, punto 4, della direttiva (UE) 2021/555;*

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 29 – parte introduttiva

Testo della Commissione

29. "armaiolo": *qualsiasi persona che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o in parte in una o più attività fra le seguenti:*

Emendamento

29. "armaiolo": *un armaiolo quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, punto 9, della direttiva (UE) 2021/555;*

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 29 – lettera a

Testo della Commissione

(a) *fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione, modifica o trasformazione di armi da fuoco o componenti essenziali;*

Emendamento

soppresso

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 29 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni;

soppresso

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 30 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

30. "intermediario": **qualsiasi persona, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o in parte:**

30. "intermediario": **un intermediario quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, punto 10, della direttiva (UE) 2021/555;**

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 30 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni;

soppresso

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 30 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) nell'organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni all'interno di uno Stato membro, da uno

soppresso

*Stato membro ad un altro Stato membro,
da uno Stato membro verso un paese terzo
o da un paese terzo a uno Stato membro;*

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 31 – lettera c

Testo della Commissione

(c) un'autorizzazione all'importazione generale dell'Unione per gli importatori nel territorio doganale dell'Unione, a disposizione di tutti gli importatori che rispettano le condizioni e gli obblighi di cui al capo II del presente regolamento e all'atto *di esecuzione* di cui all'articolo 9, paragrafo 8, del presente regolamento;

Emendamento

(c) un'autorizzazione all'importazione generale dell'Unione per gli importatori nel territorio doganale dell'Unione, a disposizione di tutti gli importatori che rispettano le condizioni e gli obblighi di cui al capo II del presente regolamento e all'atto *delegato* di cui all'articolo 9, paragrafo 8, del presente regolamento;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 32 – lettera c

Testo della Commissione

(c) un'autorizzazione all'esportazione generale dell'Unione per le esportazioni in alcuni paesi di destinazione, a disposizione di tutti gli esportatori che rispettano le condizioni e gli obblighi di cui al capo III del presente regolamento e all'atto *di esecuzione* di cui all'articolo 15, paragrafo 7;

Emendamento

(c) un'autorizzazione all'esportazione generale dell'Unione per le esportazioni in alcuni paesi di destinazione, a disposizione di tutti gli esportatori che rispettano le condizioni e gli obblighi di cui al capo III del presente regolamento e all'atto *delegato* di cui all'articolo 15, paragrafo 7;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) qualora abbia motivo di ritenere che armi da fuoco, loro componenti essenziali e

Emendamento

(d) qualora abbia motivo di ritenere che armi da fuoco, loro componenti essenziali e

munizioni o armi d'allarme e da segnalazione possano non essere conformi alla normativa dell'Unione sulle armi da fuoco, ne informa le autorità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento;

munizioni o armi d'allarme e da segnalazione possano non essere conformi alla normativa dell'Unione sulle armi da fuoco, ne informa **senza indugio** le autorità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) è registrato nelle banche dati nazionali conservate dalle rispettive autorità nazionali.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In caso di prassi nazionali divergenti, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono **l'elenco** delle armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 37.

4. In caso di prassi nazionali divergenti, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono **un elenco aperto** delle armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 37.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per importare armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione nel territorio doganale dell'Unione è necessaria l'autorizzazione all'importazione. Tale

1. Per importare armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione nel territorio doganale dell'Unione è necessaria l'autorizzazione all'importazione. Tale

autorizzazione all'importazione è redatta conformemente al modulo di cui all'allegato II, parte I. Tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'importatore ed è rilasciata *per via elettronica* mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

autorizzazione all'importazione è redatta conformemente al modulo di cui all'allegato II, parte I. Tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'importatore ed è rilasciata mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti trattano le domande di autorizzazione all'importazione entro un termine che non eccede i **sessanta** giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui esse dispongono di tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, tale periodo può essere esteso a **novanta** giorni lavorativi.

Emendamento

4. Le autorità competenti trattano le domande di autorizzazione all'importazione entro un termine che non eccede i **45** giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui esse dispongono di tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, tale periodo può essere esteso a **70** giorni lavorativi.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Ai fini della decisione in merito alla concessione di un'autorizzazione all'importazione a norma del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui i loro obblighi e impegni in quanto parti dei pertinenti trattati internazionali nonché considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC. Essi rispettano inoltre i loro obblighi in materia di sanzioni

imposte da decisioni adottate dal Consiglio, da decisioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o da risoluzioni vincolanti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare per quanto riguarda gli embarghi sulle armi.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) il richiedente è una persona fisica che, con decisione di un tribunale o di un'autorità amministrativa indipendente in vigore al momento della presentazione della domanda, è stata giudicata mentalmente incapace di gestire, in tutto o in parte, i propri affari;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le autorità competenti annullano, sospendono, modificano o revocano un'autorizzazione all'importazione se non sussistono o vengono meno le condizioni per la concessione. Quando adottano tali decisioni, le autorità competenti mettono tale informazione a disposizione delle autorità doganali attraverso il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

6. Le autorità competenti annullano, sospendono, modificano o revocano **immediatamente** un'autorizzazione all'importazione se non sussistono o vengono meno le condizioni per la concessione. Quando adottano tali decisioni, le autorità competenti mettono tale informazione a disposizione delle autorità doganali **e della Commissione** attraverso il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28 **immediatamente dopo l'adozione di tali decisioni e non oltre i due giorni lavorativi successivi. Tutte le autorità doganali nazionali applicano tali**

decisioni.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Ai fini del paragrafo 5, **gli Stati membri** verificano l'assenza di precedenti penali nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari "ECRIS" e controllano se l'arma da fuoco sia segnalata come smarrita, rubata o oggetto di indagine nelle pertinenti banche dati dell'UE, nazionali o internazionali.

Emendamento

7. Ai fini del paragrafo 5, **le autorità pertinenti in ciascuno Stato membro** verificano l'assenza di precedenti penali nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari "ECRIS" e controllano se l'arma da fuoco sia segnalata come smarrita, rubata o oggetto di indagine nelle pertinenti banche dati dell'UE, nazionali o internazionali.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. **La Commissione adotta** un atto di esecuzione per istituire un'autorizzazione generale all'importazione dell'Unione e stabilire le condizioni per l'importazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni da parte degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.**

Emendamento

8. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per integrare il presente regolamento stabilendo norme che definiscano** un atto di esecuzione per istituire un'autorizzazione generale all'importazione dell'Unione e stabilire le condizioni per l'importazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni da parte degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. L'importatore non è tenuto a pagare tasse o diritti per la domanda di autorizzazione all'importazione, ad eccezione delle spese di scorta.

Emendamento

9. L'importatore non è tenuto a pagare tasse o diritti per la domanda di autorizzazione all'importazione, ad eccezione delle spese di scorta **della spedizione.**

Emendamento 38

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Le autorità competenti possono concedere autorizzazioni all'esportazione per le armi da fuoco delle categorie A e B dell'allegato I solo se la domanda di autorizzazione è accompagnata da un certificato di **utente finale** rilasciato **dalle autorità del** paese di destinazione finale. **Il contenuto del certificato di utente finale figura nell'allegato IV.**

Emendamento

2. Le autorità competenti possono concedere autorizzazioni all'esportazione per le armi da fuoco delle categorie A e B dell'allegato I solo se la domanda di autorizzazione è accompagnata da un certificato di **esportazione conforme all'Allegato IV** rilasciato **dall'importatore nel** paese di destinazione finale. **In caso di esportazione a una società privata che rivende le merci su un mercato locale, tale società sarà considerata l'utente finale ai fini del presente regolamento.**

Emendamento 39

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. **La Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di stabilire un certificato uniforme di utente finale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.**

Emendamento

3. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 al fine di definire un certificato uniforme di esportazione nell'Allegato IV, Parte II.**

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione all'esportazione entro un termine che non eccede i **sessanta** giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti dispongono di tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, tale periodo può essere esteso dalle autorità competenti a **novanta** giorni lavorativi.

Emendamento

4. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione all'esportazione entro un termine che non eccede i **45** giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti dispongono di tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, tale periodo può essere esteso dalle autorità competenti a **70** giorni lavorativi.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. ***Gli Stati membri usano documenti elettronici ai fini del trattamento delle domande di autorizzazione all'esportazione.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. ***La Commissione adotta un atto di esecuzione per istituire*** un'autorizzazione generale all'esportazione dell'Unione e ***stabilire*** le condizioni per l'esportazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni da parte degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura***

Emendamento

7. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme che definiscono*** un'autorizzazione generale all'esportazione dell'Unione e le condizioni per l'esportazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni da parte degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. L'esportatore non è tenuto a pagare tasse o diritti per la domanda di autorizzazione all'esportazione o al transito intra-UE, ad eccezione delle spese di scorta.

Emendamento

8. L'esportatore non è tenuto a pagare tasse o diritti per la domanda di autorizzazione all'esportazione o al transito intra-UE, ad eccezione delle spese di scorta **della spedizione.**

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) il destinatario finale, **se noto al momento della spedizione;**

Emendamento

(g) il destinatario finale;

Motivazione

L'emendamento è necessario per la logica interna del testo ed è inscindibile da altri emendamenti ricevibili riguardanti l'importazione e l'esportazione di armi da fuoco.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi le autorità competenti di uno Stato membro sospendono la procedura di esportazione o, se necessario, impediscono in altro modo che armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni lascino il territorio doganale dell'Unione attraverso tale Stato membro,

Emendamento

(c) per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi le autorità competenti di uno Stato membro sospendono la procedura di esportazione o, se necessario, impediscono in altro modo che armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni lascino il territorio doganale dell'Unione attraverso tale Stato membro,

qualora abbiano motivo di sospettare che le giustificazioni presentate da cacciatori o tiratori sportivi non siano conformi alle pertinenti considerazioni e agli obblighi di cui all'articolo 18 del presente regolamento. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il periodo di cui alla presente lettera può essere esteso a **trenta** giorni lavorativi.

qualora abbiano motivo di sospettare che le giustificazioni presentate da cacciatori o tiratori sportivi non siano conformi alle pertinenti considerazioni e agli obblighi di cui all'articolo 18 del presente regolamento. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il periodo di cui alla presente lettera può essere esteso a **20** giorni lavorativi.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Ai fini della decisione in merito alla concessione di un'autorizzazione all'esportazione ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui, **se del caso**:

Emendamento

1. Ai fini della decisione in merito alla concessione di un'autorizzazione all'esportazione ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui:

Motivazione

L'emendamento è necessario per la logica interna del testo ed è inscindibile da altri emendamenti ricevibili riguardanti l'importazione e l'esportazione di armi da fuoco.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) il richiedente è una persona fisica che, con decisione di un tribunale o di un'autorità amministrativa indipendente in vigore al momento della presentazione della domanda, è stata giudicata mentalmente incapace di gestire, in tutto o in parte, i propri affari;

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca di un'autorizzazione all'esportazione, le autorità competenti mettono tale informazione a disposizione delle autorità doganali mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

Emendamento

3. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca di un'autorizzazione all'esportazione, le autorità competenti mettono **senza indugio** tale informazione a disposizione delle autorità doganali mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28. ***L'obbligo di mettere a disposizione le informazioni lascia impregiudicate le procedure di ricorso eventualmente applicabili ai sensi del diritto nazionale.***

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In caso di sospensione di un'autorizzazione all'esportazione da parte delle autorità competenti, la valutazione finale di tali autorità è comunicata agli altri Stati membri al termine del periodo di sospensione, tramite il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

Emendamento

4. In caso di sospensione di un'autorizzazione all'esportazione da parte delle autorità competenti, la valutazione finale di tali autorità è comunicata ***immediatamente*** agli altri Stati membri al termine del periodo di sospensione, tramite il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28 ***non appena viene effettuata tale valutazione finale e non oltre i due giorni lavorativi successivi.***

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In caso di rifiuto di rilascio di un'autorizzazione all'esportazione da parte delle autorità competenti, la valutazione

Emendamento

5. In caso di rifiuto di rilascio di un'autorizzazione all'esportazione da parte delle autorità competenti, la valutazione

finale di tali autorità è registrata nel sistema di cui all'articolo 29.

finale di tali autorità è registrata nel sistema di cui all'articolo 29
immediatamente dopo aver effettuato tale valutazione finale e non oltre i due giorni lavorativi successivi.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Esse possono preventivamente consultare le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri che avevano emesso rifiuti, annullamenti, sospensioni, modifiche o revoche a norma dei paragrafi 1, 3 e 5. Se a seguito di tale consultazione le autorità competenti dello Stato membro decidono di concedere un'autorizzazione, esse ne informano le autorità competenti degli altri Stati membri, fornendo tutte le informazioni pertinenti per motivare la decisione.

Emendamento

Esse possono preventivamente consultare le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri che avevano emesso rifiuti, annullamenti, sospensioni, modifiche o revoche a norma dei paragrafi 1, 3 e 5. Se a seguito di tale consultazione le autorità competenti dello Stato membro decidono di concedere un'autorizzazione, esse ne informano ***senza indugio*** le autorità competenti degli altri Stati membri, ***nonché la Commissione***, fornendo tutte le informazioni ***e giustificazioni*** pertinenti per motivare la decisione.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Le autorità competenti verificano annualmente che le condizioni di autorizzazione siano soddisfatte per tutta la durata dell'autorizzazione. Tali verifiche ***possono basarsi*** su campioni rappresentativi di tutte le autorizzazioni in vigore. Ogni autorizzazione all'esportazione è verificata individualmente almeno ogni ***tre*** anni dalle autorità competenti. Gli Stati membri riferiscono al gruppo di coordinamento in merito ai risultati dei controlli e delle

Emendamento

8. Le autorità competenti verificano annualmente che le condizioni di autorizzazione siano soddisfatte per tutta la durata dell'autorizzazione. Tali verifiche ***si basano*** su campioni rappresentativi di tutte le autorizzazioni in vigore. Ogni autorizzazione all'esportazione è verificata individualmente almeno ogni ***due*** anni dalle autorità competenti. Gli Stati membri riferiscono al gruppo di coordinamento in merito ai risultati dei controlli e delle verifiche. Le relazioni sono discusse

verifiche. Le relazioni sono discusse nell'ambito del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 33.

nell'ambito del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 33.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro **due mesi** dall'uscita dal territorio doganale dell'Unione, l'esportatore fornisce all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esportazione la prova del ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni nel paese terzo di importazione, in particolare mediante la presentazione dei pertinenti documenti doganali di importazione.

Emendamento

1. Entro **un mese** dall'uscita dal territorio doganale dell'Unione, l'esportatore fornisce all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esportazione la prova del ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni nel paese terzo di importazione, in particolare mediante la presentazione dei pertinenti documenti doganali di importazione.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'autorità competente inserisce la prova del ricevimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28. Se l'autorità competente non ottiene una prova del ricevimento dall'esportatore, essa registra tali informazioni in detto sistema elettronico per il rilascio di licenze.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In mancanza di tale prova del ricevimento delle spedizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro **due mesi** dall'uscita dal territorio doganale dell'Unione, o in caso di sospetto, l'autorità competente degli Stati membri chiede immediatamente alle autorità doganali di esportazione di confermare che la dichiarazione di esportazione è stata presentata e che le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni compresi nell'elenco di cui all'allegato I sono usciti dal territorio doganale dell'Unione, e chiede al paese terzo d'importazione di confermare il ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni.

Emendamento

2. In mancanza di tale prova del ricevimento delle spedizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro **un mese** dall'uscita dal territorio doganale dell'Unione, o in caso di sospetto, l'autorità competente degli Stati membri chiede immediatamente alle autorità doganali di esportazione di confermare che la dichiarazione di esportazione è stata presentata e che le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni compresi nell'elenco di cui all'allegato I sono usciti dal territorio doganale dell'Unione, e chiede al paese terzo d'importazione di confermare il ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se l'autorità competente non è in grado di ottenere una conferma del ricevimento da parte del paese terzo importatore di cui al paragrafo 2 del presente articolo, essa registra tali informazioni nel sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. **In caso di sospetto**, la Commissione e le autorità competenti che concedono l'autorizzazione all'esportazione

1. La Commissione e le autorità competenti che concedono l'autorizzazione all'esportazione effettuano controlli

effettuano controlli successivi alla spedizione per garantire che le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni esportati siano in linea con gli impegni assunti nel certificato di *utente finale* di cui all'allegato IV.

periodici successivi alla spedizione, **non soltanto in caso di sospetto ma anche in maniera casuale** per garantire che le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni esportati siano in linea con gli impegni assunti nel certificato di *esportazione* di cui all'allegato IV.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo precedente, i controlli successivi alla spedizione possono essere effettuati da terzi espressamente **incaricati** a tal fine dalla Commissione o dagli Stati membri interessati.

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo precedente, i controlli successivi alla spedizione possono essere effettuati da terzi espressamente **autorizzati** a tal fine dalla Commissione o dagli Stati membri interessati.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità doganali dispongono dei poteri e delle risorse necessari per l'assolvimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento.

Emendamento

4. Le autorità doganali dispongono dei poteri e delle risorse necessari **proporzionati alla quantità annuale totale di autorizzazioni e dichiarazioni per armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni o armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I** per l'assolvimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, le autorità

Emendamento

1. La Commissione, le autorità

competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano informazioni.

competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano informazioni **su base periodica e vincolante**.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se, per quanto riguarda le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e le armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I che sono tenuti in deposito temporaneo o sono vincolati a qualsiasi regime doganale, le autorità doganali hanno motivo di ritenere che tali prodotti non siano conformi, oltre ad adottare le misure necessarie di cui all'articolo 22 esse trasmettono tutte le informazioni pertinenti alle autorità competenti.

Emendamento

3. Se, per quanto riguarda le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e le armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I che sono tenuti in deposito temporaneo o sono vincolati a qualsiasi regime doganale, le autorità doganali hanno motivo di ritenere che tali prodotti non siano conformi, oltre ad adottare le misure necessarie di cui all'articolo 22 esse trasmettono **senza indugio** tutte le informazioni pertinenti alle autorità competenti **e alla Commissione**.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Le autorità doganali **possono sospendere** l'importazione delle merci per il regime doganale in questione se nutrono dubbi e in tal caso ne informano per via elettronica l'autorità nazionale competente, che decide in merito al trattamento delle merci. Se l'autorità nazionale competente non risponde all'autorità doganale entro **dieci** giorni lavorativi, l'autorità doganale concede lo svincolo delle merci.

Emendamento

Le autorità doganali **sospendono** l'importazione delle merci per il regime doganale in questione se nutrono dubbi **ragionevoli** e in tal caso ne informano **immediatamente** per via elettronica l'autorità nazionale competente, che decide in merito al trattamento delle merci. Se l'autorità nazionale competente non risponde all'autorità doganale entro **venti** giorni lavorativi, l'autorità doganale concede **senza indugio** lo svincolo delle merci.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Entro il periodo o l'estensione del periodo di cui al paragrafo 4, gli Stati membri autorizzano *l'importazione* delle armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni, oppure adottano provvedimenti ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 1, lettera b).

Emendamento

5. Entro il periodo o l'estensione del periodo di cui al paragrafo 4, gli Stati membri autorizzano *lo svincolo* delle armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni, oppure adottano provvedimenti ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Qualora scoprono una spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o di armi d'allarme e da segnalazione, le autorità doganali ne informano senza indugio l'autorità competente del paese dell'autorità doganale. L'autorità competente:

Emendamento

Qualora scoprono una spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o di armi d'allarme e da segnalazione, le autorità doganali ne informano senza indugio *ed entro due giorni lavorativi da tale scoperta* l'autorità competente del paese dell'autorità doganale. L'autorità competente:

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità doganali che hanno scoperto la spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione sequestrano le armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni o le armi d'allarme e da segnalazione fino a quando l'autorità competente di destinazione nel territorio doganale dell'Unione non abbia deciso

Emendamento

Le autorità doganali che hanno scoperto la spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione sequestrano le armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni o le armi d'allarme e da segnalazione fino a quando l'autorità competente di destinazione nel territorio doganale dell'Unione non abbia deciso

altrimenti e abbia comunicato tale decisione per iscritto all'autorità competente del paese dell'autorità doganale in cui è trattenuta la spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione.

altrimenti e abbia comunicato tale decisione per iscritto all'autorità competente del paese dell'autorità doganale in cui è trattenuta la spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione. ***Se l'autorità competente di destinazione nel territorio doganale dell'Unione ha preso tale decisione, la comunica per iscritto alle autorità doganali che hanno scoperto la spedizione illecita entro due giorni lavorativi dall'adozione di tale decisione.***

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In caso di sospetto di traffico di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione, le informazioni relative alle armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni sequestrate durante i controlli doganali sono condivise dall'autorità doganale con le autorità competenti di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento attraverso l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol.

Emendamento

2. In caso di ***ragionevole*** sospetto di traffico di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione, le informazioni relative alle armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni sequestrate durante i controlli doganali sono condivise dall'autorità doganale con le autorità competenti di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento attraverso l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol, ***specificando la motivazione e le prove relative al ragionevole sospetto.***

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. I dati relativi al sequestro comprendono, ***se disponibili***, le seguenti informazioni:

Emendamento

3. I dati relativi al sequestro comprendono le seguenti informazioni:

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

(g) il mezzo di trasporto e la nazionalità dell'impresa o della persona che effettua il trasporto, compresi, a seconda dei casi, "container", "camion o furgone", "veicolo personale", "autobus", "treno", "aviazione commerciale", "aviazione generale" o "merci e pacchi postali";

Emendamento

(g) il mezzo di trasporto e la nazionalità dell'impresa o della persona che effettua il trasporto, compresi, a seconda dei casi, "container", "camion o furgone", "veicolo personale", "autobus", "treno", "aviazione commerciale", "aviazione generale" o "merci e pacchi postali", ***unitamente, se del caso, al numero di immatricolazione del mezzo di trasporto utilizzato;***

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono ***per posta elettronica alla Commissione, in forma riservata***, i dati nazionali annuali relativi all'anno precedente riguardanti:

Emendamento

1. Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono ***alla Commissione, mediante idonei strumenti riservati, compreso il sistema sicuro e criptato da fornire conformemente all'articolo 29***, i dati nazionali annuali relativi all'anno precedente riguardanti:

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il numero di autorizzazioni e di rifiuti, i quantitativi e i valori delle importazioni e delle esportazioni effettive di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, per categoria e

Emendamento

(a) il numero di autorizzazioni e di rifiuti ***e i motivi di tale scelta***, i quantitativi e i valori delle importazioni e delle esportazioni effettive di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, per

sottocategoria di cui all'allegato I, per origine e per destinazione;

categoria e sottocategoria di cui all'allegato I, per origine e per destinazione, *i quantitativi e i risultati dei controlli successivi alla spedizione a livello degli Stati membri, i quantitativi e i risultati delle azioni esecutive intraprese di cui all'articolo 32 a livello degli Stati membri;*

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme e il formato che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati statistici anonimi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37.*

Emendamento

3. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 36 per integrare il presente regolamento stabilendo norme aggiuntive e un formato che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati statistici anonimi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.*

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione istituisce e mantiene un sistema elettronico per il rilascio di licenze per le autorizzazioni all'importazione e all'esportazione e le relative decisioni a norma degli articoli 9 e 14 del presente regolamento.

Emendamento

La Commissione istituisce *senza indugio* e mantiene un sistema elettronico per il rilascio di licenze per le autorizzazioni all'importazione e all'esportazione e le relative decisioni a norma degli articoli 9 e 14 del presente regolamento. *Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per accelerare l'attuazione del sistema elettronico di rilascio di licenze. Tutte le funzionalità del sistema di rilascio delle licenze sono stabilite entro... [cinque anni dopo l'adozione del presente regolamento].*

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme per il funzionamento del sistema elettronico per il rilascio di licenze, comprese le norme relative **al trattamento dei dati personali e** allo scambio di dati con altri sistemi informatici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37.

Emendamento

2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme per il funzionamento del sistema elettronico per il rilascio di licenze, comprese le norme relative allo scambio di dati con altri sistemi informatici **degli organismi dell'Unione e delle autorità degli Stati membri competenti per l'attuazione del presente regolamento**. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema elettronico per il rilascio di licenze è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 o del regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, in consultazione con il gruppo di coordinamento istituito dall'articolo 33, sviluppa o sceglie un sistema sicuro e criptato per **sostenere** la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito al rifiuto di concedere autorizzazioni

Emendamento

1. La Commissione, in consultazione con il gruppo di coordinamento istituito dall'articolo 33, **il Parlamento europeo e il Consiglio**, sviluppa o sceglie un sistema sicuro e criptato per **garantire** la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito

all'importazione o all'esportazione.

al rifiuto di concedere autorizzazioni all'importazione o all'esportazione. ***Il sistema è istituito entro... [due anni dopo l'adozione del presente regolamento].***

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme per il funzionamento dello scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito al rifiuto di rilasciare autorizzazioni all'importazione o all'esportazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento.***

Emendamento

3. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 36 per integrare il presente regolamento stabilendo norme aggiuntive per il funzionamento dello scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito al rifiuto di rilasciare autorizzazioni all'importazione o all'esportazione.***

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema elettronico per il rilascio di licenze è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 o del regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di assicurare la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie

1. Al fine di assicurare la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie

e proporzionate per consentire alle proprie autorità competenti di:

e proporzionate **e forniscono le risorse necessarie** per consentire alle proprie autorità competenti di:

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento, **le notificano alla Commissione europea** e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. **Le sanzioni in caso di violazione del presente regolamento possono essere collegate al fatturato annuo globale dell'impresa interessata.**

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'autorità nazionale **di ciascuno Stato membro** responsabile del controllo integrale delle armi da fuoco e del coordinamento tra le diverse autorità competenti per la lotta contro il traffico di armi da fuoco (punti focali nazionali per le armi da fuoco);

Emendamento

(a) l'autorità nazionale responsabile del controllo integrale delle armi da fuoco e del coordinamento tra le diverse autorità competenti per la lotta contro il traffico di armi da fuoco (punti focali nazionali per le armi da fuoco);

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

In base a tali informazioni, la Commissione

Emendamento

In base a tali informazioni, la Commissione

pubblica sul suo sito web un elenco di dette autorità e lo aggiorna *annualmente*.

pubblica sul suo sito web un elenco di dette autorità e lo aggiorna *se e quando si verificano variazioni*.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, in consultazione con il gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione e l'applicazione del presente regolamento. Tale relazione annuale è pubblica. Comprende informazioni sul numero di autorizzazioni e di rifiuti, i quantitativi e i valori delle importazioni ed esportazioni effettive di armi da fuoco, i loro componenti essenziali e munizioni, per categoria e sottocategoria di cui all'allegato I, per origine e per destinazione a livello dell'Unione e nazionale. Contiene inoltre informazioni sull'amministrazione, in particolare sul personale, e sull'esecuzione dei controlli, in particolare il numero e i risultati dei controlli successivi alla spedizione a livello dell'Unione e nazionale. La relazione informa inoltre in merito alle sanzioni applicate dagli Stati membri e ne valuta l'efficacia.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Su richiesta del gruppo di coordinamento e comunque ogni *dieci*

3. Su richiesta del gruppo di coordinamento *o del Parlamento europeo*

anni, la Commissione riesamina l'attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti per la preparazione della relazione. La Commissione pubblica una prima relazione intermedia sull'applicazione entro **cinque** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

e comunque ogni **cinque** anni, la Commissione, **sulla base delle relazioni annuali di attuazione**, riesamina l'attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti per la preparazione della relazione. La Commissione pubblica una prima relazione intermedia sull'applicazione entro **tre** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 35 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui **all'articolo 9, paragrafo 8, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 7, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 3, e** all'articolo 35 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 35 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella

Emendamento

3. La delega di potere di cui **all'articolo 9, paragrafo 8, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 7, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 3, e** all'articolo 35 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 9, paragrafo 8, dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 7, dell'articolo 27, paragrafo 3, dell'articolo 29, paragrafo 3, e** dell'articolo 35 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Allegato IV – sottotitolo 1

Testo della Commissione

Certificato di *utente finale*

Emendamento

Certificato di *esportazione*

Emendamento 88

Proposta di regolamento Allegato IV – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il certificato di **utente finale** deve comprendere almeno le informazioni seguenti:

Emendamento

Il certificato di **esportazione** deve comprendere almeno le informazioni seguenti:

Emendamento 89

**Proposta di regolamento
Allegato IV – lettera b**

Testo della Commissione

(b) i dati **dell'utente finale** (compresi nome, indirizzo, ragione sociale e, se disponibile, numero di iscrizione nel registro delle imprese). In caso di esportazione a una società privata che rivende le merci su un mercato locale, tale società sarà considerata **l'utente finale** ai fini del presente regolamento. Tale aspetto non impedisce agli Stati membri di valutare le domande di licenza che riguardano esportazioni verso rivenditori in modo diverso rispetto alle domande di licenza relative alle esportazioni verso gli **utenti finali effettivi**;

Emendamento

(b) i dati **dell'importatore** (compresi nome, indirizzo, ragione sociale e, se disponibile, numero di iscrizione nel registro delle imprese). In caso di esportazione a una società privata che rivende le merci su un mercato locale, tale società sarà considerata **l'importatore** ai fini del presente regolamento. Tale aspetto non impedisce agli Stati membri di valutare le domande di licenza che riguardano esportazioni verso rivenditori in modo diverso rispetto alle domande di licenza relative alle esportazioni verso gli **importatori**;

Emendamento 90

**Proposta di regolamento
Allegato IV – lettera f**

Testo della Commissione

(f) firma, nome e titolo **dell'utente finale**;

Emendamento

(f) firma, nome e titolo **dell'importatore**;

Emendamento 91

**Proposta di regolamento
Allegato IV – lettera i**

Testo della Commissione

(i) la data di rilascio del certificato di ***utente finale***;

Emendamento

(i) la data di rilascio del certificato di ***esportazione***;

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Allegato IV – lettera j

Testo della Commissione

(j) ove del caso, un numero identificativo unico o un numero contrattuale relativo al certificato di ***utente finale***;

Emendamento

(j) ove del caso, un numero identificativo unico o un numero contrattuale relativo al certificato di ***esportazione***;

MOTIVAZIONE

Le cifre sono impressionanti: si stima che siano detenuti da civili 35 milioni di armi da fuoco illegali che rappresentano oltre il 50 % di tutte le armi da fuoco nell'Unione europea. Circa 630 000 armi da fuoco ad uso civile sono segnalate come smarrite o rubate nel sistema d'informazione Schengen. È evidente che le norme attuali sono insufficienti. La proliferazione di armi da fuoco illegali rappresenta una grave minaccia per la sicurezza pubblica. Ciò è inaccettabile ed è giunto il momento di istituire un quadro giuridico più solido per la lotta contro il commercio illecito di armi da fuoco ad uso civile.

Occorre assumere maggiori responsabilità per quanto riguarda la tracciabilità delle armi da fuoco vendute, ad esempio al mercato statunitense, una delle principali destinazioni delle armi da fuoco europee. Dobbiamo adoperarci per una maggiore trasparenza al fine di conoscere chi riceve armi da fuoco per uso civile dall'Unione europea. Visti i progressi compiuti di recente con le norme più rigorose per il sistema di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso e il regolamento contro la tortura, è giunto il momento di aggiornare e rafforzare anche le norme sulle misure di importazione, esportazione e transito per le armi da fuoco, le loro componenti essenziali e le munizioni. Dobbiamo fare in modo che queste armi non siano oggetto di diversione e ridurre al minimo il rischio di uso improprio. Il relatore chiede inoltre che le armi da fuoco che entrano nell'Unione europea siano adeguatamente controllate, in particolare quelle provenienti da ex regioni di conflitto.

Ciò detto, il relatore valuta positivamente la proposta della Commissione e concorda pienamente sulla necessità di porre l'accento sulla tracciabilità. La base per conseguire tale obiettivo è, da un lato, la digitalizzazione dei dati richiesti e, dall'altro, un adeguato scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità doganali, non solo a livello nazionale, ma anche tra gli Stati membri. Al fine di conseguire la tracciabilità, è della massima importanza tracciare le importazioni, il transito e l'esportazione garantendo nel contempo che i commercianti siano titolari di licenze e che anche i semicomponenti e le parti siano controllati e registrati.

La tracciabilità e la trasparenza sono gli elementi chiave per il funzionamento delle nuove norme.

In qualità di relatore per questa proposta presentata dalla Commissione europea, ritengo che le misure proposte per rafforzare le normative in materia di armi da fuoco costituiscano un buon punto di partenza. Ritengo tuttavia che siano necessari ulteriori miglioramenti per garantire che le norme aggiornate siano ancora più efficaci nella lotta contro le armi da fuoco illegali.

In primo luogo, dobbiamo concentrare l'attenzione sulla qualità dei dati. Le relazioni annuali degli Stati membri dovrebbero contenere non solo il numero di rifiuti, ma anche i motivi di tali rifiuti. Inoltre, dovrebbero includere anche il numero di controlli successivi alla spedizione e i relativi risultati. Grazie a queste informazioni, in futuro diventerà molto più semplice valutare e migliorare la legislazione.

Ai fini di una maggiore trasparenza, le statistiche della relazione annuale dovrebbero essere rese pubbliche. Questa fase consente ai cittadini dell'Unione europea di avere accesso diretto alle informazioni pertinenti. Non dovrebbero esserci segreti sul numero di armi da fuoco ad uso civile, le loro componenti essenziali e le munizioni che entrano o escono dall'Unione

europea. I cittadini europei hanno il diritto di conoscere i numeri.

Inoltre, è indispensabile coinvolgere maggiormente il Parlamento europeo nel controllo dell'attuazione e nell'ulteriore sviluppo del regolamento. Pertanto, la maggior parte degli atti di esecuzione previsti dovrebbe essere trasformata in atti delegati. Ad esempio, è di notevole importanza la partecipazione del Parlamento europeo all'istituzione di certificati uniformi di utente finale, nonché delle norme sulla fornitura di dati statistici anonimizzati provenienti dallo Stato membro o sul funzionamento dello scambio di informazioni tra Stati membri. La nostra partecipazione attiva garantirà il controllo democratico e rafforzerà la responsabilità.

La rapida digitalizzazione è un altro aspetto cruciale che richiede attenzione. È inaccettabile che la stragrande maggioranza degli Stati membri utilizzi ancora la documentazione cartacea. L'intero sistema funzionerà al meglio solo quando sarà pienamente operativo il controllo digitale centralizzato delle autorizzazioni a livello dell'UE. Dobbiamo pertanto sottolineare l'importanza di tempi di attuazione rapidi, con scadenze chiare per la banca dati centrale, vista l'urgenza della questione. Realizzando una digitalizzazione più rapida, possiamo tracciare efficacemente i movimenti delle armi da fuoco.

Inoltre, sostengo l'aggiunta di un certificato di utente finale per le armi da fuoco di "categoria C". Tale certificazione fornirà un ulteriore livello di controllo, garantendo che tutte le armi da fuoco che rientrano nell'ambito di applicazione siano sufficientemente tracciate.

Anche i controlli successivi alla spedizione devono essere un punto centrale dei nostri sforzi per mantenere la trasparenza. Controlli regolari successivi alle spedizioni sono essenziali per garantire che il regolamento proposto sia rispettato in modo efficace. Tale meccanismo di rendicontazione deve essere trasparente e completo e fornire una chiara panoramica dei livelli di conformità. Gli Stati membri devono garantire che forniscano risorse sufficienti per effettuare verifiche e controlli.

Infine, dobbiamo stabilire sanzioni chiare per rafforzare il regolamento. È indispensabile che gli Stati membri partecipino attivamente e diano prova di trasparenza. In caso di violazione del presente regolamento, sanzioni chiare e rigorose per le imprese e le persone rafforzeranno l'integrità dei regolamenti. A tali imprese devono essere comminate sanzioni in modo conseguente e proporzionalmente in base al loro fatturato annuo mondiale.

In conclusione, l'attuale proposta, pur rappresentando un passo avanti, richiede ulteriori miglioramenti per garantire una maggiore trasparenza nell'importazione, nell'esportazione e nel transito delle armi da fuoco. Nelle prossime fasi dobbiamo concentrarci sulla qualità dei dati, sulla trasparenza e sulla digitalizzazione, in quanto tali aspetti sono fondamentali nella lotta contro le armi da fuoco illegali sia all'interno che all'esterno dei nostri confini. Attuando le modifiche di cui sopra, possiamo rafforzare il regolamento e fornire un futuro più sicuro per i cittadini dell'Unione europea.

11.9.2023

LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

On. Bernd Lange
Presidente
Commissione per il commercio internazionale
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) (rifusione) (COM(2022)0480 – C9-0365/2022 – 2022/0288(COD))

Signor Presidente,

la commissione giuridica ha esaminato la proposta in oggetto, a norma dell'articolo 110 del regolamento del Parlamento, relativo alla rifusione.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contiene modifiche sostanziali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 180 e 181, sono ricevibili in seno alla commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Gli emendamenti alle parti della proposta rimaste immutate possono tuttavia essere accettati, a titolo eccezionale e caso per caso, dal presidente della commissione competente per il merito qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione inscindibile con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni devono essere indicate per iscritto nella motivazione dell'emendamento."

Seguendo il parere allegato del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore, la commissione giuridica ritiene che la proposta in oggetto non contenga modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modifiche sostanziali, la proposta si limiti a una mera codificazione dell'atto esistente, senza modifiche sostanziali.

In conclusione, nella riunione del 7 settembre 2023 la commissione giuridica ha deciso di raccomandare, all'unanimità¹, che la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, proceda all'esame della proposta in oggetto conformemente all'articolo 110 del regolamento.

Cordiali saluti,

Adrián Vázquez Lázara

¹ Erano presenti al momento della votazione finale: Adrián Vázquez Lázara (Presidente), Pascal Arion, Gunnar Beck, Caterina Chinnici, Ilana Cicurel, Pascal Durand, Ibán García Del Blanco, Virginie Joron, Gilles Lebreton, Antonius Manders, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Javier Zarzalejos.



GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 23 giugno 2023

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL CONSIGLIO DELLA COMMISSIONE

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) (rifusione)
COM(2022)0480 del 27.10.2022 – 2022/0288(COD)**

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e visto in particolare il punto 9 di detto accordo, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 15 febbraio 2023 per esaminare la proposta in oggetto, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame² della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la rifusione del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alle conclusioni in appresso.

1. Le seguenti modificazioni avrebbero dovuto essere contrassegnate con l'ombreggiatura grigia generalmente utilizzata per identificare modificazioni sostanziali:

- nel titolo, la soppressione del termine "*autorizzazioni*" e dei termini "*parti e*";
- al considerando 6, la soppressione dei termini "*parti e*";
- al considerando 11, la sostituzione del termine "*è*" con i termini "*dovrebbe essere*";

² Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione inglese della proposta, ossia la versione originale del testo in esame.

- all'articolo 2, punto 26, l'aggiunta dei termini "*o di esportazione temporanea*" e la soppressione dei termini "*vale a dire la persona che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio dell'articolo al di fuori del territorio doganale dell'Unione*" e dei termini "*Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, per esportatore si intende la persona che ha la facoltà di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione*";
 - l'intera formulazione dell'articolo 2, punto 32, lettera c);
 - all'articolo 2, punto 40, l'aggiunta dei termini "*di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni*";
 - all'articolo 3, lettera b), la soppressione dei termini "*degli Stati membri*";
 - all'articolo 14, paragrafo 1, la soppressione dei termini "*L'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata ad un*";
 - all'articolo 15, paragrafo 5, l'aggiunta del termine "*singola*" dopo i termini "*un'autorizzazione all'esportazione*";
 - all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), l'aggiunta del termine "*doganali*" dopo il termine "*autorità*";
 - all'articolo 19, paragrafo 3, la sostituzione dei termini "*ne danno notifica alle*" con i termini "*mettono tale informazione a disposizione delle*" e del termine "*competenti*" con il termine "*doganali*";
 - all'articolo 22, paragrafo 3, la sostituzione dei termini "*gli uffici debitamente abilitati*" con i termini "*le autorità doganali designate*";
 - all'articolo 22, paragrafo 3, la sostituzione del termine "*uffici*" con il termine "*autorità*";
 - all'articolo 24, paragrafo 4, l'aggiunta dei termini "*importazione o di*" prima dei termini "*esportazione dal*";
 - all'articolo 24, paragrafo 5, la soppressione dei termini "*parti e*";
 - all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, la soppressione dei termini "*nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C*";
 - all'articolo 34, paragrafo 3, la soppressione dei termini "*Entro il 19 aprile 2017*" e dei termini "*ivi incluse le informazioni relative all'utilizzo della procedura unica prevista all'articolo 4, paragrafo 2*";
 - la sostituzione dell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012 con un nuovo allegato I;
 - la sostituzione dell'allegato II del regolamento (UE) n. 258/2012 con un nuovo allegato II;
 - l'aggiunta degli allegati III e IV.
2. All'articolo 2, punto 3, i termini "*delle armi da fuoco*" sarebbero dovuti comparire dopo i termini "*la canna*" nel progetto di testo di rifusione. La proposta di soppressione di tali termini avrebbe dovuto essere identificata come adeguamento formale.
3. All'articolo 14, paragrafo 1, l'aggiunta del termine "*è*" prima del termine "*emessa*" avrebbe dovuto essere identificata come un adattamento formale.

Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle indicate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto esistente, senza modificazioni sostanziali.

F. DREXLER
Giureconsulto

E. FINNEGAN
Giureconsulto

D. CALLEJA CRESPO
Direttore generale

21.9.2023

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) (rifusione)
(COM(2022)0480 – C9-0365/2022 – 2022/0288(COD))

Relatore per parere: Emil Radev

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

L'attuazione di misure efficaci in materia di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, a norma dell'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, è di fondamentale importanza. La fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco costituiscono minacce significative per l'incolumità, la sicurezza e la stabilità pubbliche, sia all'interno che al di là dei confini nazionali.

Adottando solide misure in materia di importazione, esportazione e transito, possiamo rafforzare la nostra capacità di prevenire, individuare e contrastare queste attività criminali, riducendo la disponibilità di armi da fuoco illegali nelle mani di criminali e organizzazioni terroristiche. Inoltre, stabilendo controlli rigorosi, tra cui requisiti efficaci in materia di rilascio delle licenze, marcatura e conservazione della documentazione, possiamo rintracciare la circolazione delle armi da fuoco e garantire che siano utilizzate solo per scopi autorizzati. Ciò contribuirà a prevenire lo sviamento delle armi da fuoco acquisite legalmente verso mercati illeciti e a ridurre il rischio di un loro uso improprio per attività criminali o violazioni dei diritti umani.

Gli emendamenti proposti dal relatore del presente parere mirano a rafforzare la relazione su queste questioni critiche. Alcune delle principali questioni affrontate dal relatore sono la disponibilità di interconnettere il nuovo sistema elettronico per il rilascio di licenze con qualsiasi sistema nazionale esistente, in modo che tutte le autorizzazioni di importazione e di esportazione concesse siano disponibili in una banca dati centrale; il rafforzamento della protezione dei dati personali; la possibilità di impugnare in determinati casi le decisioni dell'autorità competente; nonché nuove disposizioni relative alla prova del ricevimento, per

una migliore tracciabilità delle spedizioni di armi da fuoco.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione dell'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che si riferisce agli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, né incide sulla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, *né sulla* direttiva (UE) 2021/555. Inoltre, il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e di conseguenza il presente regolamento non si applicano alle operazioni tra Stato e Stato né ai trasferimenti statali nei casi in cui l'applicazione del protocollo pregiudicherebbe il diritto di uno Stato parte di adottare misure nell'interesse della sicurezza nazionale in linea con la Carta delle Nazioni Unite.

Emendamento

(7) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione dell'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che si riferisce agli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, né incide sulla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. ***In linea con le procedure di semplificazione amministrativa elencate negli articoli 10 e 17 dell'attuale regolamento, gli Stati membri sono tenuti ad attuare la carta europea d'arma da fuoco conformemente alla*** direttiva (UE) 2021/555. Inoltre, il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e di conseguenza il presente regolamento non si applicano alle operazioni tra Stato e Stato né ai trasferimenti statali nei casi in cui l'applicazione del protocollo pregiudicherebbe il diritto di uno Stato parte di adottare misure nell'interesse della sicurezza nazionale in linea con la Carta delle Nazioni Unite.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Molteplici definizioni sono riprese direttamente dalla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ o dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹.

²⁸ Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 115 del 6.4.2021, pag. 1).

²⁹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Per evitare rischi di sviamenti limitando nel contempo gli oneri amministrativi, occorre indagare sulle situazioni sospette, nelle quali gli Stati membri dovrebbero chiedere delle autorità del paese terzo di destinazione di confermare il ricevimento.

Emendamento

(13) Molteplici definizioni sono riprese direttamente dalla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio o dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Qualsiasi riferimento alle armi da fuoco, ai loro componenti essenziali, alle munizioni e alle armi d'allarme e da segnalazione nel presente regolamento dovrebbe essere inteso come comprendente i beni fabbricati utilizzando la tecnologia della stampa 3D, laddove siano soddisfatte le pertinenti definizioni.

²⁸ Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 115 del 6.4.2021, pag. 1).

²⁹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Emendamento

(30) Per evitare rischi di sviamenti limitando nel contempo gli oneri amministrativi, occorre indagare sulle situazioni sospette, nelle quali gli Stati membri dovrebbero chiedere delle autorità del paese terzo di destinazione di confermare il ricevimento. ***Se tale conferma del ricevimento non può essere ottenuta per qualsiasi motivo, tali informazioni dovrebbero essere registrate nel sistema elettronico per il rilascio di***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) È opportuno che gli Stati membri forniscano alle autorità competenti l'accesso al sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

Emendamento

(32) È opportuno che gli Stati membri forniscano alle autorità competenti l'accesso al sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) ai fini dell'attuazione del presente regolamento **e dispongano delle risorse umane e materiali necessarie per questo compito.**

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Al fine di garantire la tracciabilità di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, è della massima importanza che le dogane abbiano accesso all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol. È opportuno che gli Stati membri che applicano il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ concedano tale accesso.

Emendamento

(34) **Per le finalità del presente regolamento,** al fine di garantire la tracciabilità di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, è della massima importanza che le dogane abbiano accesso all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol. **Tale accesso dovrebbe essere limitato e proporzionato all'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento.** È opportuno che gli Stati membri che applicano il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio concedano tale accesso.

³⁷ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto

³⁷ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto

(Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente il traffico di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, è necessario migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri, in particolare attraverso un miglior utilizzo dei canali di comunicazione esistenti.

Emendamento

(36) Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente il traffico di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, è necessario migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri, in particolare attraverso un miglior utilizzo dei canali di comunicazione esistenti. ***Il miglioramento e il rafforzamento della cooperazione internazionale attraverso la condivisione sistematica delle informazioni sulle rotte del traffico di armi, la formazione di funzionari doganali sul traffico di armi e le indagini e le operazioni congiunte per porre fine ai flussi illeciti di armi contribuiranno a combattere il traffico illegale di armi e altre forme di criminalità organizzata transnazionale.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

(41) L'acquis di Schengen comprende in particolare una decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante il traffico illecito di armi (SCH/Com-ex (99) 10)⁴⁰, secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare annualmente,

Emendamento

(41) L'acquis di Schengen comprende in particolare una decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante il traffico illecito di armi (SCH/Com-ex (99) 10)⁴⁰, secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare annualmente,

entro il 31 luglio di ogni anno, i dati nazionali dell'anno precedente relativi al traffico illecito di armi sulla base del questionario comune riportato in allegato. Inoltre, nel 2018 la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di raccogliere dati statistici dettagliati relativi all'anno precedente sul numero di autorizzazioni e di rifiuti, sulle quantità e sui valori delle esportazioni e delle importazioni di armi da fuoco, per origine o destinazione, e trasmettere questi dati statistici alla Commissione⁴¹.

entro il 31 luglio di ogni anno, i dati nazionali dell'anno precedente relativi al traffico illecito di armi sulla base del questionario comune riportato in allegato. Inoltre, nel 2018 la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di raccogliere dati statistici dettagliati relativi all'anno precedente sul numero di autorizzazioni e di rifiuti, sulle quantità e sui valori delle esportazioni e delle importazioni di armi da fuoco, per origine o destinazione, e trasmettere questi dati statistici alla Commissione⁴¹. ***La Commissione dovrebbe raccogliere i dati ricevuti dagli Stati membri e pubblicarli nel quadro di una relazione annuale entro il 31 ottobre di ciascun anno. La relazione dovrebbe essere resa pubblica e trasmessa al Parlamento***

⁴⁰ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 469.

⁴¹ Raccomandazione della Commissione C(2018) 2197 final, del 17.4.2018, sull'adozione di disposizioni immediate miranti a migliorare la sicurezza delle misure di esportazione, importazione e transito di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni.

⁴⁰ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 469.

⁴¹ Raccomandazione della Commissione C(2018) 2197 final, del 17.4.2018, sull'adozione di disposizioni immediate miranti a migliorare la sicurezza delle misure di esportazione, importazione e transito di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) L'applicazione generale del presente regolamento sarà agevolata dall'interconnessione tra il sistema elettronico per il rilascio di licenze istituito dal presente regolamento e l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito da [inserire nella nota il titolo corrispondente e tutte le informazioni non appena adottato l'atto]. Il sistema

Emendamento

(42) L'applicazione generale del presente regolamento sarà agevolata dall'interconnessione tra il sistema elettronico per il rilascio di licenze istituito dal presente regolamento e l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito da [inserire nella nota il titolo corrispondente e tutte le informazioni non appena adottato l'atto]. Il sistema

elettronico per il rilascio di licenze comprenderà una serie di elementi, tra cui la registrazione degli operatori economici e delle persone fisiche che sono autorizzati, conformemente alla direttiva sulle armi da fuoco, a fabbricare, acquistare, detenere o scambiare armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni o armi d'allarme e da segnalazione. Essi dovranno registrarsi prima di richiedere le autorizzazioni all'importazione o all'esportazione. Di conseguenza i proprietari di armi da fuoco che beneficiano di semplificazioni amministrative non saranno tenuti a registrarsi nel sistema.

elettronico per il rilascio di licenze comprenderà una serie di elementi, tra cui la registrazione degli operatori economici e delle persone fisiche che sono autorizzati, conformemente alla direttiva sulle armi da fuoco, a fabbricare, acquistare, detenere o scambiare armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni o armi d'allarme e da segnalazione. Essi dovranno registrarsi **nel sistema elettronico per il rilascio di licenze** prima di richiedere le autorizzazioni all'importazione o all'esportazione. Di conseguenza i proprietari di armi da fuoco che beneficiano di semplificazioni amministrative non saranno tenuti a registrarsi nel sistema. **Qualora esistano già sistemi nazionali con funzionalità identiche o analoghe, è possibile stabilire un'interconnessione tra questi e il sistema elettronico per il rilascio di licenze, in modo che tutte le autorizzazioni di importazione e di esportazione concesse siano disponibili in una banca dati centrale.**

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 bis) Il sistema di licenze elettroniche non dovrebbe essere utilizzato per scopi che esulano dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47) Al fine di definire le caratteristiche

(47) Al fine di definire le caratteristiche

tecniche di armi da fuoco e componenti essenziali semilavorati, di modificare gli allegati II e III del presente regolamento e di mantenere l'elenco delle armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione per i quali è obbligatoria un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allineamento dell'allegato I del presente regolamento all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁴³ e all'allegato I della direttiva (UE) 2021/555, alla definizione delle caratteristiche tecniche di armi da fuoco e componenti essenziali semilavorati e all'adattamento degli allegati II e III del presente regolamento alla digitalizzazione e alle modifiche delle procedure doganali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

tecniche di armi da fuoco e componenti essenziali semilavorati, di modificare gli allegati II e III del presente regolamento, di mantenere l'elenco delle armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione per i quali è obbligatoria un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, **di specificare le condizioni per l'importazione e l'esportazione di beni disciplinati dal presente regolamento, di stabilire norme chiare sulla progettazione di un certificato di esportazione valido in tutta l'UE e di uniformare il modo in cui gli Stati membri forniscono dati statistici alla Commissione e in cui scambiano informazioni tra loro come richiesto dal presente regolamento**, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allineamento dell'allegato I del presente regolamento all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁴³ e all'allegato I della direttiva (UE) 2021/555, alla definizione delle caratteristiche tecniche di armi da fuoco e componenti essenziali semilavorati e all'adattamento degli allegati II e III del presente regolamento alla digitalizzazione e alle modifiche delle procedure doganali, **alla definizione delle condizioni per l'importazione e l'esportazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, alla definizione di un certificato di esportazione uniforme, alla definizione delle norme e dei formati che gli Stati membri devono usare per fornire alla Commissione dati statistici anonimizzati e alla definizione di norme per il funzionamento dello scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia di rifiuto delle autorizzazioni di importazione o esportazione**. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti

nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati .

⁴³ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁴⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁴³ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁴⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

49 bis "dati personali": i dati personali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al momento dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le armi d'allarme e da segnalazione non conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 2021/555 sono classificate come armi da fuoco in conformità dell'allegato I del presente

2. Al momento dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le armi d'allarme e da segnalazione non conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 2021/555 sono classificate come armi da fuoco in conformità dell'allegato I del presente

regolamento.

regolamento *e sono soggette all'articolo 6 del presente regolamento.*

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In caso di prassi nazionali divergenti, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono *l'elenco* delle armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 37.

Emendamento

4. In caso di prassi nazionali divergenti, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono *un elenco aperto* delle armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 37.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per importare armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione nel territorio doganale dell'Unione è necessaria l'autorizzazione all'importazione. Tale autorizzazione all'importazione è redatta conformemente al modulo di cui all'allegato II, parte I. Tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'importatore ed è rilasciata *per via elettronica* mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

Emendamento

1. Per importare armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione nel territorio doganale dell'Unione è necessaria l'autorizzazione all'importazione. Tale autorizzazione all'importazione è redatta conformemente al modulo di cui all'allegato II, parte I. Tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'importatore ed è rilasciata mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti trattano le domande di autorizzazione all'importazione entro un termine che non eccede i **sessanta** giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui esse dispongono di tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, tale periodo può essere esteso a **novanta** giorni lavorativi.

Emendamento

4. Le autorità competenti trattano le domande di autorizzazione all'importazione entro un termine che non eccede i **cinquanta** giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui esse dispongono di tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, tale periodo può essere esteso a **ottanta** giorni lavorativi.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) il richiedente è una persona fisica che, con decisione di un tribunale o di un'autorità amministrativa indipendente in vigore al momento della presentazione della domanda, è stata giudicata mentalmente incapace di gestire, in tutto o in parte, i propri affari;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le autorità competenti annullano, sospendono, modificano o revocano un'autorizzazione all'importazione se non sussistono o vengono meno le condizioni per la concessione. Quando adottano tali decisioni, le autorità competenti mettono tale informazione a disposizione delle autorità doganali attraverso il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

6. Le autorità competenti annullano, sospendono, modificano o revocano un'autorizzazione all'importazione se non sussistono o vengono meno le condizioni per la concessione. Quando adottano tali decisioni, le autorità competenti mettono tale informazione a disposizione delle autorità doganali attraverso il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28 ***non appena tali decisioni vengono prese e non oltre i due giorni***

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Ai fini del paragrafo 5, **gli Stati membri** verificano l'assenza di precedenti penali nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari "ECRIS" e controllano se l'arma da fuoco sia segnalata come smarrita, rubata o oggetto di indagine nelle pertinenti banche dati dell'UE, nazionali o internazionali.

Emendamento

7. Ai fini del paragrafo 5, **le autorità pertinenti in ciascuno Stato membro** verificano l'assenza di precedenti penali nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari "ECRIS" e controllano se l'arma da fuoco sia segnalata come smarrita, rubata o oggetto di indagine nelle pertinenti banche dati dell'UE, nazionali o internazionali.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. La Commissione adotta un atto di esecuzione per istituire un'autorizzazione generale all'importazione dell'Unione **e stabilire le condizioni per l'importazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni da parte degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali atti** di esecuzione **sono adottati** secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento

8. La Commissione adotta un atto di esecuzione per istituire un'autorizzazione generale all'importazione dell'Unione. **Tale atto** di esecuzione **è adottato** secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. L'importatore non è tenuto a pagare tasse o diritti per la domanda di autorizzazione all'importazione, ad eccezione delle spese di scorta.

Emendamento

9. L'importatore non è tenuto a pagare tasse o diritti per la domanda di autorizzazione all'importazione, ad eccezione delle spese di scorta **della spedizione**.

Emendamento 21

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Le autorità competenti possono concedere autorizzazioni all'esportazione per le armi da fuoco delle categorie A e B dell'allegato I solo se la domanda di autorizzazione è accompagnata da un certificato di **utente finale** rilasciato dalle autorità del paese di destinazione finale. Il contenuto del certificato di **utente finale** figura nell'allegato IV.

Emendamento

2. Le autorità competenti possono concedere autorizzazioni all'esportazione per le armi da fuoco delle categorie A e B dell'allegato I solo se la domanda di autorizzazione è accompagnata da un certificato di **esportazione** rilasciato dalle autorità del paese di destinazione finale. Il contenuto del certificato di **esportazione** figura nell'allegato IV.

**Emendamento 22
Articolo 14 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. La Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di stabilire un certificato uniforme di utente finale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 23

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri usano documenti

Emendamento

soppresso

*elettronici ai fini del trattamento delle
domande di autorizzazione
all'esportazione.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione adotta un atto di esecuzione per istituire un'autorizzazione generale all'esportazione dell'Unione *e stabilire le condizioni per l'esportazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni da parte degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali atti di esecuzione sono adottati* secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37.

Emendamento

7. La Commissione adotta un atto di esecuzione per istituire un'autorizzazione generale all'esportazione dell'Unione. **Tale atto di esecuzione è adottato** secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. L'esportatore non è tenuto a pagare tasse o diritti per la domanda di autorizzazione all'esportazione o al transito intra-UE, ad eccezione delle spese di scorta.

Emendamento

8. L'esportatore non è tenuto a pagare tasse o diritti per la domanda di autorizzazione all'esportazione o al transito intra-UE, ad eccezione delle spese di scorta **della spedizione.**

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le armi da fuoco, loro componenti

Emendamento

soppresso

essenziali e munizioni sono esportati a condizione che siano provvisti di marcatura conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2021/555.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi le autorità competenti di uno Stato membro sospendono la procedura di esportazione o, se necessario, impediscono in altro modo che armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni lascino il territorio doganale dell'Unione attraverso tale Stato membro, qualora abbiano motivo di sospettare che le giustificazioni presentate da cacciatori o tiratori sportivi non siano conformi alle pertinenti considerazioni e agli obblighi di cui all'articolo 18 del presente regolamento. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il periodo di cui alla presente lettera può essere esteso a **trenta** giorni lavorativi .

Emendamento

(c) per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi le autorità competenti di uno Stato membro sospendono la procedura di esportazione o, se necessario, impediscono in altro modo che armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni lascino il territorio doganale dell'Unione attraverso tale Stato membro, qualora abbiano motivo di sospettare che le giustificazioni presentate da cacciatori o tiratori sportivi non siano conformi alle pertinenti considerazioni e agli obblighi di cui all'articolo 18 del presente regolamento. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il periodo di cui alla presente lettera può essere esteso a **venti** giorni lavorativi.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) il richiedente è una persona fisica che, con decisione di un tribunale o di un'autorità amministrativa indipendente in vigore al momento della presentazione della domanda, è stata giudicata mentalmente incapace di gestire, in tutto o in parte, i propri affari;

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca di un'autorizzazione all'esportazione, le autorità competenti mettono tale informazione a disposizione delle autorità doganali mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

Emendamento

3. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca di un'autorizzazione all'esportazione, le autorità competenti mettono tale informazione a disposizione delle autorità doganali **senza indugio** mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28. **L'obbligo di mettere a disposizione le informazioni lascia impregiudicate le procedure di ricorso eventualmente applicabili ai sensi del diritto nazionale.**

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In caso di sospensione di un'autorizzazione all'esportazione da parte delle autorità competenti, la valutazione finale di tali autorità è comunicata agli altri Stati membri al termine del periodo di sospensione, tramite il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

Emendamento

4. In caso di sospensione di un'autorizzazione all'esportazione da parte delle autorità competenti, la valutazione finale di tali autorità è comunicata agli altri Stati membri **senza indugio** al termine del periodo di sospensione, tramite il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28 **non appena viene effettuata la valutazione finale e non oltre i due giorni lavorativi successivi.**

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In caso di rifiuto di rilascio di

Emendamento

5. In caso di rifiuto di rilascio di

un'autorizzazione all'esportazione da parte delle autorità competenti, la valutazione finale di tali autorità è registrata nel sistema di cui all'articolo 29.

un'autorizzazione all'esportazione da parte delle autorità competenti, la valutazione finale di tali autorità è registrata **senza indugio** nel sistema di cui all'articolo 29 **non appena viene effettuata la valutazione finale e non oltre i due giorni lavorativi successivi**.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Esse possono preventivamente consultare le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri che avevano emesso rifiuti, annullamenti, sospensioni, modifiche o revoche a norma dei paragrafi 1, 3 e 5 . Se a seguito di tale consultazione le autorità **competenti** dello Stato membro decidono di concedere un'autorizzazione, esse ne informano le autorità competenti degli altri Stati membri, fornendo tutte le informazioni pertinenti per motivare la decisione.

Emendamento

Esse possono preventivamente consultare le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri che avevano emesso rifiuti, annullamenti, sospensioni, modifiche o revoche a norma dei paragrafi 1, 3 e 5 . Se a seguito di tale consultazione le autorità dello Stato membro decidono di concedere un'autorizzazione, esse ne informano **senza indugio** le autorità competenti degli altri Stati membri, fornendo tutte le informazioni pertinenti per motivare la decisione.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Le autorità competenti verificano annualmente che le condizioni di autorizzazione siano soddisfatte per tutta la durata dell'autorizzazione. Tali verifiche **possono basarsi** su campioni rappresentativi di tutte le autorizzazioni in vigore. Ogni autorizzazione all'esportazione è verificata individualmente almeno ogni **tre** anni dalle autorità competenti. Gli Stati membri riferiscono al gruppo di coordinamento in

Emendamento

8. Le autorità competenti verificano annualmente che le condizioni di autorizzazione siano soddisfatte per tutta la durata dell'autorizzazione. Tali verifiche **si basano** su campioni rappresentativi di tutte le autorizzazioni in vigore. Ogni autorizzazione all'esportazione è verificata individualmente almeno ogni **due** anni dalle autorità competenti. Gli Stati membri riferiscono al gruppo di coordinamento in merito ai risultati dei controlli e delle

merito ai risultati dei controlli e delle verifiche. Le relazioni sono discusse nell'ambito del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 33.

verifiche. Le relazioni sono discusse nell'ambito del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 33.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro **due mesi** dall'uscita dal territorio doganale dell'Unione, l'esportatore fornisce all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esportazione la prova del ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni nel paese terzo di importazione, in particolare mediante la presentazione dei pertinenti documenti doganali di importazione.

Emendamento

1. Entro **un mese** dall'uscita dal territorio doganale dell'Unione, l'esportatore fornisce all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esportazione la prova del ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni nel paese terzo di importazione, in particolare mediante la presentazione dei pertinenti documenti doganali di importazione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *L'autorità competente inserisce la prova del ricevimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28. Se l'autorità competente non ottiene una prova del ricevimento dall'esportatore, essa registra tali informazioni in detto sistema elettronico per il rilascio di licenze.*

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In mancanza di tale prova del ricevimento delle spedizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro **due mesi** dall'uscita dal territorio doganale dell'Unione, o in caso di sospetto, l'autorità competente degli Stati membri chiede immediatamente alle autorità doganali di esportazione di confermare che la dichiarazione di esportazione è stata presentata e che le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni compresi nell'elenco di cui all'allegato I sono usciti dal territorio doganale dell'Unione, e chiede al paese terzo d'importazione di confermare il ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **In caso di sospetto**, la Commissione e le autorità competenti che concedono l'autorizzazione all'esportazione

Emendamento

2. In mancanza di tale prova del ricevimento delle spedizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro **un mese** dall'uscita dal territorio doganale dell'Unione, o in caso di sospetto, l'autorità competente degli Stati membri chiede immediatamente alle autorità doganali di esportazione di confermare che la dichiarazione di esportazione è stata presentata e che le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni compresi nell'elenco di cui all'allegato I sono usciti dal territorio doganale dell'Unione, e chiede al paese terzo d'importazione di confermare il ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni.

Emendamento

2 bis. Se l'autorità competente non è in grado di ottenere una conferma del ricevimento da parte del paese terzo importatore di cui al paragrafo 2 del presente articolo, essa registra tali informazioni nel sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

Emendamento

1. La Commissione e le autorità competenti che concedono l'autorizzazione all'esportazione effettuano controlli

effettuano controlli successivi alla spedizione per garantire che le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni esportati siano in linea con gli impegni assunti nel certificato di *utente finale* di cui all'allegato IV.

periodici successivi alla spedizione, **non soltanto in caso di sospetto ma anche in maniera casuale**, per garantire che le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni esportati siano in linea con gli impegni assunti nel certificato di *esportazione* di cui all'allegato IV.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano informazioni.

Emendamento

1. La Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano ***periodicamente*** informazioni ***nella misura necessaria e proporzionata per lo svolgimento dei compiti nel rispettivo ambito di competenza. Tutte le informazioni contenenti dati personali sono trattate ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e leggi e regolamenti equivalenti, nonché conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Lo scambio di informazioni è strettamente limitato alle informazioni pertinenti ai fini del presente regolamento.***

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se, per quanto riguarda le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e le armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I che sono tenuti in deposito temporaneo o sono vincolati a qualsiasi regime doganale, le autorità doganali

Emendamento

3. Se, per quanto riguarda le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e le armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I che sono tenuti in deposito temporaneo o sono vincolati a qualsiasi regime doganale, le autorità doganali

hanno motivo di ritenere che tali prodotti non siano conformi, oltre ad adottare le misure necessarie di cui all'articolo 22 esse trasmettono tutte le informazioni pertinenti alle autorità competenti.

hanno motivo di ritenere che tali prodotti non siano conformi, oltre ad adottare le misure necessarie di cui all'articolo 22 esse trasmettono tutte le informazioni pertinenti **senza indugio** alle autorità competenti.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Le autorità doganali **possono sospendere** l'importazione delle merci per il regime doganale in questione se nutrono dubbi e in tal caso ne informano per via elettronica l'autorità nazionale competente, che decide in merito al trattamento delle merci. Se l'autorità nazionale competente non risponde all'autorità doganale entro dieci giorni lavorativi, l'autorità doganale concede lo svincolo delle merci.

Emendamento

Le autorità doganali **sospendono** l'importazione delle merci per il regime doganale in questione se nutrono dubbi **ragionevoli** e in tal caso ne informano **immediatamente** per via elettronica l'autorità nazionale competente, che decide in merito al trattamento delle merci. Se l'autorità nazionale competente non risponde all'autorità doganale entro dieci giorni lavorativi, l'autorità doganale concede **senza indugio** lo svincolo delle merci.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Qualora scoprono una spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o di armi d'allarme e da segnalazione, le autorità doganali ne informano senza indugio l'autorità competente del paese dell'autorità doganale. L'autorità competente:

Emendamento

Qualora scoprono una spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o di armi d'allarme e da segnalazione, le autorità doganali ne informano senza indugio **ed entro due giorni lavorativi da tale scoperta** l'autorità competente del paese dell'autorità doganale. L'autorità competente:

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità doganali che hanno scoperto la spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione sequestrano le armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni o le armi d'allarme e da segnalazione fino a quando l'autorità competente di destinazione nel territorio doganale dell'Unione non abbia deciso altrimenti e abbia comunicato tale decisione per iscritto all'autorità competente del paese dell'autorità doganale in cui è trattenuta la spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione.

Emendamento

Le autorità doganali che hanno scoperto la spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione sequestrano le armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni o le armi d'allarme e da segnalazione fino a quando l'autorità competente di destinazione nel territorio doganale dell'Unione non abbia deciso altrimenti e abbia comunicato tale decisione per iscritto all'autorità competente del paese dell'autorità doganale in cui è trattenuta la spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione. ***Se l'autorità competente di destinazione nel territorio doganale dell'Unione ha preso tale decisione, la comunica per iscritto alle autorità doganali che hanno scoperto la spedizione illecita entro due giorni lavorativi dall'adozione di tale decisione.***

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In caso di sospetto di traffico di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione, le informazioni relative alle armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni sequestrate durante i controlli doganali sono condivise dall'autorità doganale con le autorità competenti di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento attraverso l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol.

Emendamento

2. In caso di ***ragionevole*** sospetto di traffico di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione, le informazioni relative alle armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni sequestrate durante i controlli doganali sono condivise dall'autorità doganale con le autorità competenti di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento attraverso l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol, ***specificando la motivazione e le prove***

relative al ragionevole sospetto.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. I dati relativi al sequestro comprendono, *se disponibili*, le seguenti informazioni:

Emendamento

3. I dati relativi al sequestro comprendono le seguenti informazioni:

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

g) il mezzo di trasporto e la nazionalità dell'impresa o della persona che effettua il trasporto, compresi, a seconda dei casi, "container", "camion o furgone", "veicolo personale", "autobus", "treno", "aviazione commerciale", "aviazione generale" o "merci e pacchi postali";

Emendamento

g) il mezzo di trasporto e la nazionalità dell'impresa o della persona che effettua il trasporto, compresi, a seconda dei casi, "container", "camion o furgone", "veicolo personale", "autobus", "treno", "aviazione commerciale", "aviazione generale" o "merci e pacchi postali", ***unitamente, se del caso, al numero di immatricolazione del mezzo di trasporto utilizzato;***

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In conformità della legislazione *o prassi* nazionale ***vigente***, gli Stati membri conservano per almeno vent'anni tutte le informazioni sulle armi da fuoco e sui loro componenti essenziali e munizioni, che siano necessarie per rintracciare e identificare tali armi da fuoco, loro

Emendamento

1. In conformità della legislazione nazionale, gli Stati membri conservano per almeno vent'anni tutte le informazioni sulle armi da fuoco e sui loro componenti essenziali e munizioni, che siano necessarie per rintracciare e identificare tali armi da fuoco, loro componenti essenziali e

componenti essenziali e munizioni, e per prevenirne e individuarne il traffico. Tali informazioni comprendono il luogo, le date di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione all'esportazione, il paese di esportazione, il paese di importazione, se pertinente, il paese terzo di transito, il destinatario, il destinatario finale, se noto al momento dell'esportazione, e la descrizione e il quantitativo di articoli, compresa la marcatura unica di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2021/555.

munizioni, e per prevenirne e individuarne il traffico. Tali informazioni comprendono il luogo, le date di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione all'esportazione, il paese di esportazione, il paese di importazione, se pertinente, il paese terzo di transito, il destinatario, il destinatario finale, se noto al momento dell'esportazione, e la descrizione e il quantitativo di articoli, compresa la marcatura unica di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2021/555.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono ***per posta elettronica*** alla Commissione, in forma riservata, i dati nazionali annuali relativi all'anno precedente riguardanti:

Emendamento

1. Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in forma riservata, i dati nazionali annuali relativi all'anno precedente riguardanti:

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione raccoglie i dati ricevuti dagli Stati membri a norma del presente articolo e, in consultazione con il gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione annuale è pubblica. Comprende informazioni sul numero di autorizzazioni e di rifiuti, i quantitativi e i valori delle importazioni e delle

esportazioni effettive di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, per categoria e sottocategoria di cui all'allegato I, per origine e per destinazione a livello dell'Unione e nazionale. Include altresì informazioni sul numero di azioni nazionali di applicazione intraprese di cui all'articolo 32, il numero e i risultati dei controlli successivi alla spedizione e le risorse e il personale destinati alle autorità nazionali competenti incaricate dell'attuazione e applicazione del presente regolamento.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme e il formato che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati statistici anonimi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione istituisce e mantiene un sistema elettronico per il rilascio di licenze per le autorizzazioni all'importazione e all'esportazione e le relative decisioni a norma degli articoli 9 e 14 del presente regolamento.

Emendamento

La Commissione istituisce *senza indugio* e mantiene un sistema elettronico per il rilascio di licenze per le autorizzazioni all'importazione e all'esportazione e le relative decisioni a norma degli articoli 9 e 14 del presente regolamento. ***Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per accelerare l'attuazione del***

sistema elettronico di rilascio di licenze. Tutte le funzionalità del sistema di rilascio delle licenze sono stabilite entro... [cinque anni dopo l'adozione del presente regolamento].

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme per il funzionamento del sistema elettronico per il rilascio di licenze, comprese le norme relative **al trattamento dei dati personali e** allo scambio di dati con altri sistemi informatici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37.

Emendamento

2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme per il funzionamento del sistema elettronico per il rilascio di licenze, comprese le norme relative allo scambio di dati con altri sistemi informatici **degli organismi dell'Unione e delle autorità degli Stati membri competenti per l'attuazione del presente regolamento.** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema elettronico per il rilascio di licenze è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 o del regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, in consultazione con il gruppo di coordinamento istituito dall'articolo 33, sviluppa o sceglie un sistema sicuro e criptato per *sostenere* la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito al rifiuto di concedere autorizzazioni all'importazione o all'esportazione.

Emendamento

1. La Commissione, in consultazione con il gruppo di coordinamento istituito dall'articolo 33, **il Parlamento europeo e il Consiglio**, sviluppa o sceglie un sistema sicuro e criptato per **garantire** la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito al rifiuto di concedere autorizzazioni all'importazione o all'esportazione. **Il sistema è istituito entro... [due anni dopo l'adozione del presente regolamento].**

Emendamento 55

**Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme per il funzionamento dello scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito al rifiuto di rilasciare autorizzazioni all'importazione o all'esportazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento.

Emendamento

soppresso

Emendamento 56

**Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema sviluppato o scelto a norma del paragrafo 1 è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 o del regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento, **le notificano alla Commissione europea** e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro informa **gli altri Stati membri e** la Commissione di quanto segue:

Emendamento

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro informa la Commissione di quanto segue:

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'autorità nazionale **di ciascuno Stato membro** responsabile del controllo integrale delle armi da fuoco e del coordinamento tra le diverse autorità competenti per la lotta contro il traffico di armi da fuoco (punti focali nazionali per le armi da fuoco);

Emendamento

(a) l'autorità nazionale responsabile del controllo integrale delle armi da fuoco e del coordinamento tra le diverse autorità competenti per la lotta contro il traffico di armi da fuoco (punti focali nazionali per le armi da fuoco);

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

In base a tali informazioni, la Commissione pubblica sul suo sito web un elenco di dette autorità e lo aggiorna **annualmente**.

Emendamento

In base a tali informazioni, la Commissione pubblica sul suo sito web un elenco di dette autorità e, **in caso di modifiche**, lo aggiorna.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Su richiesta del gruppo di coordinamento e comunque ogni **dieci** anni, la Commissione riesamina l'attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti per la preparazione della relazione. La Commissione pubblica una prima relazione intermedia sull'applicazione entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

3. Su richiesta del gruppo di coordinamento **o del Parlamento europeo** e comunque ogni **cinque** anni, la Commissione, **sulla base delle relazioni annuali di attuazione**, riesamina **in dettaglio** l'attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti per la preparazione della relazione. La Commissione pubblica una prima relazione intermedia sull'applicazione entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) stabilire le condizioni per l'importazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni da

parte degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013;

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) istituire un certificato uniforme di esportazione;

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c quater) stabilire le condizioni per l'esportazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni da parte degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013;

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c quinquies) definire le norme e il formato che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati statistici anonimi di cui all'articolo 27 del regolamento.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c sexies) e stabilire norme per il funzionamento dello scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito al rifiuto di rilasciare autorizzazioni all'importazione o all'esportazione.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Allegato IV – sottotitolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Certificato di ***utente finale***

Certificato di ***esportazione***

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il certificato di ***utente finale*** deve comprendere almeno le informazioni seguenti:

Il certificato di ***esportazione*** deve comprendere almeno le informazioni seguenti:

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Allegato IV – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) i dati ***dell'utente finale*** (compresi nome, indirizzo, ragione sociale e, se disponibile, numero di iscrizione nel registro delle imprese). In caso di esportazione a una società privata che

b) i dati ***dell'importatore*** (compresi nome, indirizzo, ragione sociale e, se disponibile, numero di iscrizione nel registro delle imprese). In caso di esportazione a una società privata che

rivende le merci su un mercato locale, tale società sarà considerata *l'utente finale* ai fini del presente regolamento. Tale aspetto non impedisce agli Stati membri di valutare le domande di licenza che riguardano esportazioni verso rivenditori in modo diverso rispetto alle domande di licenza relative alle esportazioni verso gli *utenti finali effettivi*;

rivende le merci su un mercato locale, tale società sarà considerata *l'importatore* ai fini del presente regolamento. Tale aspetto non impedisce agli Stati membri di valutare le domande di licenza che riguardano esportazioni verso rivenditori in modo diverso rispetto alle domande di licenza relative alle esportazioni verso gli *importatori*;

Emendamento 70

Proposta di regolamento Allegato IV – lettera f

Testo della Commissione

f) firma, nome e titolo *dell'utente finale*;

Emendamento

f) firma, nome e titolo *dell'importatore*;

Emendamento 71

Proposta di regolamento Allegato IV – lettera i

Testo della Commissione

i) la data di rilascio del certificato di *utente finale*;

Emendamento

i) la data di rilascio del certificato di *esportazione*;

Emendamento 72

Proposta di regolamento Allegato IV – lettera j

Testo della Commissione

j) ove del caso, un numero identificativo unico o un numero contrattuale relativo al certificato di *utente finale*;

Emendamento

j) ove del caso, un numero identificativo unico o un numero contrattuale relativo al certificato di *esportazione*;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, e attuazione dell'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) (rifusione)
Riferimenti	COM(2022)0480 – C9-0365/2022 – 2022/0288(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 9.11.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	LIBE 9.11.2022
Commissioni associate - annuncio in aula	16.3.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Emil Radev 22.3.2023
Esame in commissione	28.6.2023
Approvazione	20.9.2023
Esito della votazione finale	+: 54 –: 3 0: 6
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareș Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Patricia Chagnon, Clare Daly, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Erik Marquardt, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skytvedal, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Tomas Tobé, Yana Toom, Tom Vandendriessche, Anders Vistisen, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Delara Burkhardt, Loucas Fourlas, Anne-Sophie Pelletier, Bergur Løkke Rasmussen, Petar Vitanov, Charlie Weimers
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Pascal Arimont, Dacian Cioloș, Jarosław Duda, Thierry Mariani, Karen Melchior, Pina Picierno, Antonio Maria Rinaldi, Helmut Scholz

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

54	+
ECR	Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo
ID	Antonio Maria Rinaldi
NI	Laura Ferrara
PPE	Pascal Arimont, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Jarosław Duda, Loucas Furlas, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Javier Zarzalejos
Renew	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Dacian Cioloş, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Karen Melchior, Maite Pagazaurtundúa, Bergur Løkke Rasmussen, Yana Toom
S&D	Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Delara Burkhardt, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Pina Picierno, Isabel Santos, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Elena Yoncheva
The Left	Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Helmut Scholz
Verts/ALE	Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

3	-
ECR	Charlie Weimers
PPE	Sara Skyttedal, Tomas Tobé

6	0
ID	Annika Bruna, Patricia Chagnon, Nicolaus Fest, Thierry Mariani, Tom Vandendriessche, Anders Vistisen

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, e attuazione dell'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) (rifusione)			
Riferimenti	COM(2022)0480 – C9-0365/2022 – 2022/0288(COD)			
Presentazione della proposta al PE	27.10.2022			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 9.11.2022			
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	AFET 9.11.2022	BUDG 9.11.2022	IMCO 9.11.2022	LIBE 9.11.2022
Pareri non espressi Decisione	AFET 23.1.2023	BUDG 18.11.2022	IMCO 29.11.2022	
Commissioni associate Annuncio in Aula	LIBE 16.3.2023			
Relatori Nomina	Bernd Lange 30.11.2022			
Esame in commissione	26.6.2023			
Approvazione	24.10.2023			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	26 2 3		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Anna-Michelle Asimakopoulou, Saskia Briemont, Jordi Cañas, Raphaël Glucksmann, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Miapetra Kumpula-Natri, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Thierry Mariani, Margarida Marques, Sara Matthieu, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Sven Simon, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Reinhard Bütikofer, Marco Campomenosi, Clare Daly, José Manuel García-Margallo y Marfil, Svenja Hahn, Seán Kelly, Javier Moreno Sánchez, Urmas Paet, Pedro Silva Pereira			
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Dacian Cioloș			
Deposito	30.10.2023			

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

26	+
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Sven Simon, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Jordi Cañas, Dacian Cioloș, Svenja Hahn, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne
S&D	Raphaël Glucksmann, Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Kathleen Van Brempt
The Left	Clare Daly, Helmut Scholz
Verts/ALE	Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Sara Matthieu

2	-
ID	Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini

3	0
ECR	Jan Zahradil
ID	Thierry Mariani
PPE	Jörgen Warborn

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti